

CITTA' DI MANFREDONIA

(Provincia di Foggia)

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 51 del 13/02/1995

INDICE

TITOLO I

ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO COMMERCIO AREE PUBBLICHE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

<u>Art. 1</u>	<u>Art. 6</u>	<u>Art. 11</u>	<u>Art. 16</u>
<u>Art. 2</u>	<u>Art. 7</u>	<u>Art. 12</u>	<u>Art. 17</u>
<u>Art. 3</u>	<u>Art. 8</u>	<u>Art. 13</u>	<u>Art. 18</u>
<u>Art. 4</u>	<u>Art. 9</u>	<u>Art. 14</u>	<u>Art. 19</u>
<u>Art. 5</u>	<u>Art. 10</u>	<u>Art. 15</u>	

TITOLO II

DETERMINAZIONE E AMPIEZZA DELLE AREE PUBBLICHE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

CAPO I – MERCATO SETTIMANALE – TIPOLOGIA B

<u>Art. 20</u>
<u>Art. 21</u>
<u>Art. 22</u>

CAPO II – MERCATI GIORNALIERI – TIPOLOGIA A

<u>Art. 23</u>
<u>Art. 24</u>

CAPO III – FIERE – FIERE MERCATO – SAGRE

[Art. 25](#)

[Art. 26](#)

CAPO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

[Art. 27](#)

[Art. 28](#)

[Art. 29](#)

TITOLO I

ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO COMMERCIO AREE PUBBLICHE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

L'esercizio del commercio su aree pubbliche, così come definito dall'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n° 112, è disciplinato dalla medesima, dal Decreto Ministeriale 4 giugno 1993, n° 248 e dal presente regolamento.

Art. 2

Possono esercitare il commercio su aree pubbliche coloro i quali sono in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 2 della legge 112/1991, i coltivatori diretti che effettuano la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n° 59 e successive modificazioni e i produttori della pesca muniti di regolare licenza di pesca.

Art. 3

Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 1 della legge 112/1991 è subordinato alla iscrizione nel Registro degli Esercenti il Commercio previsto dalla legge 11 giugno 1971, n° 426.

Art. 4

L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'art. 1, comma 2°, della legge 112/1991, tipologia A), è efficace per il solo territorio del Comune ed è rilasciata nei limiti della disponibilità delle aree previste a tal fine.

Art. 5

Le domande di rilascio delle autorizzazioni debbono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione e inviate soltanto a mezzo di raccomandata. Non è consentita la consegna, a mano, delle domande.

Art. 6

Le domande presentate in una stessa data saranno esaminate in base al seguente criterio di priorità:

- anzianità di iscrizione al R.E.C.;
- anzianità di nascita;
- per i produttori agricoli, anzianità di iscrizione nell'Albo dei Contributi Unificati;
- per i produttori delta pesca, anzianità della licenza di pesca.

Art. 7

Le domande di assegnazione delle aree su cui si svolgono fiere, fiere-mercato o Sagre debbono pervenire almeno 60 (sessanta) giorni prima della manifestazione e saranno esaminate in base al seguente criterio di priorità:

- titolari di autorizzazione per il commercio in forma itinerante, ottenuta per conversione, ai sensi dell'art. 19 del D.M. 248/93, tenendo conto il numero di presenze alla fiera o al mercato;
- titolari dell'autorizzazione per il commercio in forma itinerante, tenendo conto dell'inizio dell'attività.

Il numero delle presenze è attestato dall'organo comunale competente a concedere l'area pubblica. In mancanza di tale attestazione, l'ordine di priorità è determinato dalla data di inizio di attività, quale risulta dal registro ditte tenuto dalla C.C.I.A.A..

Art. 8

Le domande di rilascio delle autorizzazioni debbono contenere, oltre all'indicazione delle generalità o della ragione sociale e dell'indirizzo del richiedente, l'indicazione della sua nazionalità, della sua iscrizione nel registro e delle specializzazioni merceologiche per le quali l'autorizzazione è richiesta.

Le domande presentate difformemente a quanto innanzi non saranno prese in carico fino a quando non verranno regolarizzate.

L'istruttoria delle domande compete all'Ufficio Annona, settore commercio aree pubbliche, che deve esaurire il procedimento entro il termine di giorni 60 (sessanta).

La richiesta di elementi e documenti integrativi, di pareri o nulla osta, interrompono il suddetto termine che riprenderà con l'acquisizione di essi.

La mancata esibizione degli elementi e documenti integrativi, entro 60 (sessanta) giorni per il rilascio di autorizzazioni ai commercio, entro 30 (trenta) giorni per la partecipazione a fiera, fiera-mercato, sagra, dalla data di comunicazione dell'Ufficio, comporta l'archiviazione della domanda, previa comunicazione al richiedente.

Art. 9

Il rilascio dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche dà automaticamente diritto ad ottenere la concessione del posteggio: di quello indicato nella domanda, se disponibile, o in mancanza, di altro il più possibile simile.

Il posteggio deve essere indicato nell'autorizzazione.

Gli assegnatari di posteggi sono soggetti al pagamento del canone di concessione, secondo le modalità previste dagli atti e regolamenti comunali.

La concessione dell'area pubblica ha durata decennale.

Art. 10

Le autorizzazioni per eseguire l'attività di cui all'art. 1, comma 2° della legge 112/1991, di tipologia A), prive dell'indicazione del posteggio non sono valide.

Art. 11

Nessun esercente, persona fisica, può utilizzare, contemporaneamente, più di un posteggio nella stessa area.

Art. 12

Possono essere rilasciate autorizzazioni stagionali per esercitare l'attività di cui all'art. 1 della legge 112/1991 in aree appositamente destinate, costituenti un tutt'uno localizzato in una determinata sede oppure formanti un insieme di posteggi dislocati nelle varie zone dell'abitato.

Art. 13

Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della relativa concessione entro un'ora dall'inizio delle operazioni di vendita, sarà assegnato, per una sola giornata, al titolare di autorizzazioni di cui all'art. 1, comma 2°, della legge 112/1991, tipologia C), che ha il più alto numero di presenze sulla fiera o mercato di che trattasi, quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità.

Art. 14

Il mancato rispetto delle norme sull'esercizio del commercio su aree pubbliche, accertato con provvedimento divenuto definitivo, dà luogo alla decadenza della concessione del posteggio nel quale è stata commessa l'infrazione e degli altri indicati nella stessa autorizzazione.

In particolare, costituisce condizione di decadenza della concessione stessa il mancato rispetto dell'onere assunto dall'operatore giornaliero di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti.

Art. 15

L'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipologia C) è vietato sulle seguenti strade o piazze per motivi di traffico, viabilità e igienico-sanitari:

Centro urbano compreso tra le seguenti vie: Lungomare N. Sauro – Spiaggia Diomede - Piazzale S. Ferri - Viale dell'Arcangelo - Via dell'Arcangelo - Via delle Antiche Mura - Via Gaetano Palatela - Piazza Marconi - Via Tribuna; Via delle Antiche Mura, Via dell'Arcangelo nei tratti non compresi nel centro urbano innanzi circoscritte: Via Gargano; Via Isonzo; Largo Cisternone; Via Torre Santa Maria; Viale Aldo Moro; Via G. Di Vittorio; Via Croce.

Il titolare dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipologia C) e il produttore agricolo che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n° 59, e successive integrazioni e modificazioni, non possono sostare nello stesso punto per più di un'ora e le soste possono essere fatte solo in punti che distino fra loro almeno cinquecento metri.

Art. 16

L'esercizio del commercio su aree pubbliche sia di tipologia A) che di tipologia B e C) può essere effettuato nelle ore stabilite con Ordinanza sindacale.

Art. 17

Le aree pubbliche destinate al commercio di tipologia A) e B) devono essere tassativamente sgombrate entro le ore 14,30.

Art. 18

In occasione della tradizionale fiera-mercato della Festa Patronale e sulle aree pubbliche stagionali e temporanee, l'esercizio del commercio può essere effettuato anche nelle giornate festive e nelle ore stabilite con Ordinanza sindacale.

Art. 19

Chi non osserva le norme contenute nella legge 112/1991 nel relativo Regolamento di esecuzione di cui al Decreto Ministeriale 242/1993 e nel presente Regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 6 della legge e dall'art. 23 del Decreto Ministeriale surriferiti.

TITOLO II

DETERMINAZIONE E AMPIEZZA DELLE AREE PUBBLICHE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

CAPO I

MERCATO SETTIMANALE – TIPOLOGIA B

Art. 20

E' istituita l'area pubblica attrezzata, data in concessione per un periodo di tempo decennale, per l'esercizio del commercio di tipologia B), per essere utilizzata il giorno martedì di ogni settimana dai titolari dell'autorizzazione rilasciata dal Presidente della Giunta Regionale.

Art. 21

L'area pubblica attrezzata di cui al precedente art. 20 contraddistinta come M 1, nella quale si svolge il mercato settimanale, è localizzata così come delimita nell'allegata cartografia, che è parte integrante del presente regolamento (allegato n. 1).

Essa si sviluppa su una superficie complessiva di mq. 18.540.

Le dimensioni dei posteggi per banchi vendita non devono superare le seguenti misure:

- n. posteggi - prodotti alimentari - mt 6 x 3
- n. posteggi - abbigliamento e confezioni - mt 8 x 3
- n. posteggi - casalinghi e lampadari - mt 8 x 4
- n. posteggi - indumenti usati - mt 8 x 4

Art. 22

I titolari di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di tipologia B), che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento siano assegnatari di posteggi nell'area pubblica, hanno diritto a conservare l'autorizzazione loro già concessa.

CAPO II MERCATI GIORNALIERI – TIPOLOGIA A

Art. 23

Sono istituite le aree pubbliche attrezzate, date in concessione per un periodo di tempo decennale, per l'esercizio del commercio di tipologia A), per essere utilizzate quotidianamente durante tutta la settimana dai titolari delle autorizzazioni rilasciate dal Sindaco.

Art. 24

Le aree pubbliche attrezzate di cui al precedente art. 23 sono determinate nel modo che di seguito si riportano, riservando ai produttori agricoli e della pesca una percentuale del 15% (quindici per cento) dell'ampiezza complessiva dell'area, da suddividersi in posteggi.

M. 2 – MERCATO DI VIA GALILEI

Ubicazione: Via G. Galilei, tratto tra via Pulsano e piazza P. Giannone. Esso si sviluppa su una superficie di mq. 600.

M. 3 – MERCATO DI VIA 1° MAGGIO

Ubicazione: Via 1° Maggio, tratto tra via Cap. Valente e via Campanile. Esso si sviluppa su una superficie di mq. 350.

M. 4 – MERCATO “CROCE”

Ubicazione: Via Daunia, tratto compreso tra Via E. Giustino e Via E. Toti, compreso il piazzale di Largo Bari. Esso si sviluppa su una superficie di mq. 870.

M. 5 – MERCATO COPERTO ZONA “1^ 167”

Ubicazione: Viale Michelangelo:

Le dimensioni dei posteggi per banchi vendita non devono superare le seguenti misure:

- posteggi per prodotti alimentari con automezzi - mt. 6 x 3
- posteggi per prodotti alimentari senza automezzi - mt. 4 x 3
- posteggi per merci varie - mt. 6 x 3
- posteggi per produttori agricoli e della pesca - mt. 2 x 3

AREE PUBBLICHE A CARATTERE TEMPORANEO, STAGIONALE E TRADIZIONALE

1) TIPOLOGIA A

- portico vecchio “Mercato del pesce” in piazzetta Mercato;
- piazzale di Viale Kennedy nei pressi del villaggio pescatori;
- Lungomare N. Sauro -Tratto Mercato Ittico fino all’altezza di Arco Boccolicchio, nel periodo dal 1° Maggio al 30 settembre;
- Via G. Di Vittorio - Piazzale antistante abitazioni zona “1^”.

PER VENDITA RADIOPORTATILI, MUSICASSETTE, REGISTRATORI, LIBRI, ARTICOLI NATALIZI, CARNEVALESCHI E PALLONCINI

- Corso Manfredi: marciapiede Villa Comunale in corrispondenza di Via V. Pisani;
- Viale A. Moro: dal chiosco “Sorano” al termine del piazzale dopo il chiosco “Palumbo”.

PER VENDITA MELONI E ANGURIE

- Via T. Tasso angolo Via Gargano;
- Via Pulsano: tratto compreso tra Via Gargano e Via N. Cimaglia;
- Via G. T. Giordani: tratto compreso tra Via Gargano e Via dell’Arcangelo;
- Via G. Palatella: tratto compreso tra via di Porta Pugliese e Via delle Antiche Mura;

- Via Croce: spazio tra la scuola elementare “Croce” e il 1° fabbricato “Case Popolari”; traversa di Via della Croce di fronte al civico 8;
- Viale Aldo Moro: dal chiosco “Fabiano” al termine del piazzale dopo il chiosco “Palumbo”;
- Via G. Di Vittorio: piazzale antistante abitazioni zona “1^ 167”.

PER VENDITA PRODOTTI ALIMENTARI E MERCI VARIE IN SIPONTO

- Via Stella Maris;
- Piazzale degli Angioini.

PER VENDITA FICHI D’INDIA E FAVE FRESCHE

- Via Pulsano: tratto compreso tra Via Gargano e Via N Cimaglia;
- Viale Aldo Moro;
- Viale Miramare;
- Siponto: Lungomare del Sole angolo Viale Manfredonia; Piazzale Ferrovia dello Stato; Lungomare del Sole all’altezza dello stabilimento balneare “Kursaal”;
- Via G. Di Vittorio: piazzale antistante abitazioni zona “1^”.

PER VENDITA FRUTTA SECCA, PALLONCINI E PRODOTTI DI GASTRONOMIA

- Viale Miramare angolo Viale Beccarini “La Rotonda”;
- Prolungamento di Viale Miramare angolo Via d. Alighieri;
- Quadrivio: Via A. Manzoni - D. Alighieri - g. Carducci - Cala del Fico - (periodo dal 28 agosto al 1° settembre);
- Zone del litorale sud - Ippocampo, Scalo dei Saraceni;
- Viale Aldo Moro: da Piazza Marconi e fino al chiosco “Palumbo”;
- Largo Spiaggia Diomede a ridosso vecchia Dogana;
- Frazione Montagna - area adiacente la Scuola elementare – San Salvatore.

2) TIPOLOGIA B

PER VENDITA FRUTTA SECCA, TORRONI E PALLONCINI

- Via Pulsano angolo Via Gargano;
- Piazza San Michele;
- Viale Aldo Moro angolo Via Taverna;
- Corso Manfredi: marciapiede Villa Comunale in corrispondenza di Via V. Pisani e Via Torre dell’Astrologo;
- Corso Manfredi angolo Via del Porto;
- Via G. Di Vittorio angolo Parco dei Pellegrini;
- Via della Croce angolo Via T. Minniti;
- Via G. Palatella angolo Via Rampa del Torrione.

PER VENDITA FIORI E CERI

- Largo San Camillo de Lellis;
- Viale dei Cappuccini.

CAPO III FIERE – FIERE MERCATO – SAGRE

Art. 25

E' istituita l'area pubblica di cui all'art. 2, comma 7, all'art. 3, comma 6, della legge 112/1991 per lo svolgimento della Fiera di S. Maria di Siponto che va dal 28 agosto al 1° settembre di ogni anno, riservata ai titolari di autorizzazione per il commercio di cui all'art. 1 della precitata legge e da assegnare secondo le modalità stabilite dall'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 26

L'area della Fiera di S. Maria di Siponto, indicata come F 1 è localizzata su Lungomare N. Sauro, da Piazza Marconi e Piazza S. Ferri escluso.

L'ampiezza complessiva dell'area è di mq. 3.500, i posteggi non devono avere una superficie superiore a mq. 18.

CAPO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 27

- Fino a quanto l'area pubblica indicata nel precedente art. 21, contraddistinta come M 1, non sarà attrezzata e resa idonea per l'esercizio del commercio, il mercato settimanale continuerà a effettuarsi il giorno mercoledì di ogni settimana e a svolgersi nell'area localizzata nelle sottoindicate strade:

- Viale Beccarini: dall'incrocio di Via Gargano fino all'incrocio di Via Piccoli, con posteggi riservati alla vendita di generi alimentari;
- Via dei Veneziani: dall'inizio e fino al civico 28;
- Piazza P. Giannone: in tutta la sua estensione;
- Piazza G. Salvemini: in tutta la sua estensione;
- Via Don Mastrobuoni: dall'inizio e fino al civico 32;
- Via G. Matteotti: dall'incrocio di Viale Beccarini fino all'incrocio di Via degli Angioini;
- Via G. Galilei: dall'incrocio di Viale Beccarini fino al suo termine verso Monte Sant'Angelo;
- Via Cimaglia: dall'incrocio di Viale Beccarini fino al suo termine;
- Via M. Piccoli: dall'incrocio di Viale Beccarini fino all'incrocio di Via degli Angioini;
- Via Capparelli: dall'incrocio di Viale Beccarini fino all'incrocio di Via dei Veneziani;
- Via P. Guerra: dall'incrocio di Via degli Angioini fino all'incrocio di Via dei Veneziani;
- Via dei Saraceni: dal suo inizio fino all'incrocio di Via Monte Sant'angelo.

Art. 28

Fino a quando le aree pubbliche indicate nel precedente art. 24 contraddistinte come M2 - M3 - M 5, non saranno attrezzate e rese idonee per l'esercizio del commercio, i mercati rionali continueranno a svolgersi nelle aree appresso indicate:

Mercato di "VIA GALILEI" - tratto compreso tra Via Pulsano e Viale Beccarini;

Mercato di "VIA ANTICHE MURA" - tratto compreso tra Via dell'Arcangelo e Via M. Cavalieri;

Mercato di "VIA 1° MAGGIO" - tratto compreso tra Via Cap. Valente e Via Campanile;

Mercato "CROCE" - tratto compreso tra Via E. Giustino e Via E. Toti e Piazzale di largo Bari;

Mercato di “VIA COPPA NEVIGATA” - Piazzale antistante l'ex Mattatoio Comunale e la Scuola Elementare di Via G. Di Vittorio.

Art. 29

L'osservanza del presente Regolamento è affidata alla Polizia Municipale, nonché a tutti gli Organi di Polizia che la espletteranno attraverso i propri agenti.